

ADEMPIMENTI

Decreto dignità: sintesi delle novità fiscali e loro decorrenza

di Lucia Recchioni

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018** il **D.L. 87/2018**, meglio noto come “**decreto dignità**”.

Il provvedimento è al centro dell'attenzione soprattutto per le misure che sono state introdotte a **contrasto del precariato**, ma anche dal punto di vista **fiscale** vi sono stati alcuni interventi, alcuni dei quali dagli effetti marginali, mentre altri sicuramente da qualificare come di maggior rilievo.

Nella **tabella** che segue li **riassumiamo**, indicando anche la data dalla quale le norme hanno avuto o avranno efficacia, lasciando ai **successivi contributi** il compito di analizzare, **nel dettaglio**, le novità introdotte.

	La novità in sintesi	Decorrenza
Limiti alla delocalizzazione delle imprese	Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l'attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.	Per i benefici concessi o banditi, e, comunque, per gli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018) .
	È prevista l'irrogazione di una sanzione (da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito).	
	Decadono inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all'estero, spostano la sede operativa fuori dallo specifico territorio oggetto di agevolazione, se l'aiuto di Stato prevedeva l'effettuazione di	

Iper ammortamento

investimenti produttivi specificamente localizzati.

L'**iper ammortamento** spetta a condizione che i beni agevolabili siano **destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.**

Se **nel corso del periodo di fruizione** della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate all'estero, è necessario procedere al **recupero dell'iper ammortamento.**

Allo stesso modo il decreto introduce l'obbligo di **recupero** anche nei casi di **cessione dei beni** (in passato, invece, la **cessione a titolo oneroso** comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la **restituzione** di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento).

Le società possono comunque continuare a beneficiare dell'iper ammortamento nel caso in cui siano effettuati **investimenti sostitutivi**. È stata infatti espressamente fatta salva la norma a tal fine introdotta con la **Legge di Bilancio 2018**, la quale è stata altresì **estesa** ai casi di **delocalizzazione dei beni.**

Nessuna novità interessa invece il **super ammortamento.**

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **beni immateriali** se derivanti da operazioni intercorse con **imprese appartenenti al medesimo gruppo.**

A differenza di quanto previsto nelle prime bozze diffuse, le disposizioni si applicano agli **investimenti effettuati**

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto **(14/07/2018).**

La disposizione si applica a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della **media di raffronto.**

Disposizioni in materia di redditometro

Non è stato **abolito** il redditometro, L'abrogazione ha effetto come inizialmente annunciato, né sono dall'anno di imposta in corso state modificate le norme in materia di al **31 dicembre 2016**.
onere della prova.

Con il redditometro il **reddito** del contribuente **continuerà** quindi ad essere determinato sulla base: In ogni caso *non si applica* agli **atti già notificati** e non si fa luogo al **rimborso delle somme già pagate**.

- delle **spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo d'imposta,
- degli **elementi indicativi di capacità contributiva**.

Tuttavia è stato **abrogato** il **D.M. 16.09.2015** che elencava gli **elementi di spesa indicativi della capacità contributiva**.

Il **decreto** che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti **emanato** dal Mef dopo aver sentito l'**Istat** e le **associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori**.

L'effetto è sostanzialmente quello di una **momentanea sospensione dei controlli** da redditometro (almeno per quanto riguarda l'applicazione degli **indici di spesa**) sulle **annualità successive all'anno 2016**.

Restano **ferme** le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della **spesa patrimoniale eseguita dal contribuente**.

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute

I **dati delle fatture emesse e ricevute** - relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il **28 febbraio 2019** (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).

I **dati semestrali** dovranno essere invece trasmessi entro il **30 settembre** (per il primo semestre) ed entro il **28 febbraio 2019** (per il secondo semestre).

Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto **l'abrogazione dell'adempimento** a decorrere dal **2019**, e quest'ultima disposizione non ha subito alcuna modifica.

Società sportive dilettantistiche Sono state **abrogate** le disposizioni in materia di **società sportive dilettantistiche lucrative** e le relative **agevolazioni fiscali previste** (riduzione della metà dell'Ires).

L'abrogazione delle disposizioni fiscali in materia di **Ires** ha effetto a decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto**.

Sul fronte **Iva** sono stati quindi **eliminati**, tra le prestazioni soggette all'aliquota del 10%, i **servizi di carattere sportivo** resi dalle **società sportive dilettantistiche lucrative** nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Sono stati altresì abrogati i [commi da 358 a 360 dell'articolo 1 L. 205/2017](#) disciplinanti le **collaborazioni coordinate e continuative** nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)